

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 22 settembre 2010)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulla proposta di legge n. 19

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 luglio 2010

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE (ERF) E PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO UNITARIO DELL'ATTIVITÀ
DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLE MARCHE, DELLE SUE IMPRESE
E DEI SUOI PRODOTTI

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE
PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 7 ottobre 2010)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 ottobre 2010 esaminato il testo della proposta di legge n. 19 avente ad oggetto "Soppressione dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) e partecipazione alla costituzione di una società per l'esercizio unitario dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti" nuova titolazione "Soppressione dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF)" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 22 settembre 2010

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Testo proposto**Art. 1**

(Soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è soppresso e i relativi organi sono sciolti.

2. La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, fatto salvo quanto previsto in materia di rapporti di lavoro.

3. Il presidente dell'ERF, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ERF non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi, stipulare o prorogare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.

Art. 2

(Partecipazione alla società)

1. La Regione può partecipare alla costituzione di una società che abbia per scopo l'esercizio unitario dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti.

2. La Regione può conferire alla società anche beni in natura.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società di cui al presente articolo.

Art. 3

(Personale dell'ERF)

1. Il personale dell'ERF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione o, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di mobilità, agli enti pubblici soci dell'ERF.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche)

Identico

Art. 2

(Partecipazione alla società)

1. La Regione può partecipare a una società promossa e costituita da soggetti pubblici e privati che abbia per scopo l'esercizio unitario dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti.

2. Identico

3. Soppresso

Art. 3

(Personale dell'ERF)

1. Identico

2. Identico

3. Il personale trasferito alla Regione, previo consenso, può essere assegnato alla società di cui all'articolo 2, d'intesa con la società medesima

4. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale dell'ERF trasferito alla Regione non sono computate ai fini dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 229.362,16.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego della somma di euro 150.000,00 iscritta a carico dell'UPB 31402 e della somma di euro 79.362,16 iscritta a carico dell'UPB 20701 del bilancio di previsione per l'anno 2010.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni al bilancio di previsione 2010 e al relativo POA, mediante istituzione di apposito capitolo a carico dell'UPB 31402.

3. Soppresso

4. Identico

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa relativa al personale trasferito alla Regione di cui all'articolo 3 fa carico all'UPB 20701.

2. Soppresso

3. Soppresso

4. Soppresso

5. Soppresso

Art. 4 bis *(Abrogazioni)*

1. Il comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è abrogato.

2. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 27/2009 le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, della presente legge" sono soppresse.